

Uij90ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Duca degli Abruzzi n. 1/C – Tel. 0874/412086

email: ordine.farmacisti.cb@gmail.com-pec:ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 104

Campobasso, 28/03/2026.

Circolare n. 11/2026.

**A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI**

**SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SEZ. III N N. 01056/2026 NECESSITA'
DI PERIMETRARE LE ZONE E VINCOLO PER IL FARMACISTA DI
REPERIRE I LOCALI ENTRO LA ZONA DI PERTINENZA ALLA LUCE
DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA**

Questo Ordine informa che con la Sentenza n. 01056/2026, pubblicata il 10 febbraio 2026, il Consiglio di Stato – Sezione III ha confermato integralmente la decisione di primo grado del TAR Campania che aveva annullato la delibera n. 11/2025 del Comune di Marano di Napoli, avente ad oggetto la modifica dei confini tra le sedi farmaceutiche n. 14 e n. 17. La delibera Comunale, pur senza alterare la pianta organica complessiva, aveva ridefinito i confini delle due zone al fine di consentire l'apertura della nuova farmacia in locali situati su un lato della strada precedentemente ricompreso nella zona 14.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della nuova farmacia e della Regione Campania, ribadendo alcuni principi fondamentali in materia di pianificazione territoriale farmaceutica:

La ripermimetrazione delle zone farmaceutiche richiede la preventiva acquisizione dei pareri dell'ASL competente e dell'Ordine dei Farmacisti. Tali pareri costituiscono attività consultiva non meramente formale, ma essenziale ai fini della legittimità del provvedimento comunale.

La delibera comunale deve essere sorretta da una motivazione puntuale e approfondita, che dia conto:

dell'interesse pubblico perseguito;

dell'impatto sulla distribuzione territoriale del servizio farmaceutico;

delle ragioni tecniche e demografiche che giustificano la modifica dei confini.

Nel caso di Marano di Napoli, la motivazione è stata ritenuta insufficiente, poiché limitata alle difficoltà dei titolari della nuova farmacia nel reperire locali idonei.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che il farmacista assegnatario di una sede è tenuto a reperire i locali esclusivamente all'interno del perimetro della zona così come definita dalla pianta organica vigente. La ripermimetrazione non può essere utilizzata per "agevolare" l'individuazione di locali esterni alla zona assegnata.

Alla luce dei principi riaffermati dal Consiglio di Stato, ha confermato la sentenza impugnata ritenendola coerente agli orientamenti giurisprudenziali in materia. La nostra Federazione ha dedotto che la pianificazione territoriale farmaceutica al momento non è ben definita.

Poiché con la precedente sentenza n. 1111/2026 dell'11 febbraio 2026 il Consiglio di Stato aveva adottato un approccio flessibile, superando il tradizionale rigore cartografico e ritenendo sufficiente la mera indicazione della località in cui ubicare la farmacia, senza particolari formalismi purché la nuova sede sia collocata in una zona meno servita, è altresì vero che tale indicazione non ha carattere né tassativo né esclusivo, dovendo comunque prevalere il criterio prioritario dell'equa distribuzione sul territorio.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare in cui ci comunicherà ulteriori aggiornamenti in materia.

**SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 1827/2026 DEL 6 MARZO 2026
INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER DIFETTO DI INTERESSE
AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE ED
AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLA SEDE FARMACEUTICA
DELLA SEDE FARMACEUTICA ISTITUITA E VACANTE DA ANNI**

Questo Ordine informa che, con sentenza n. 1827/2026, la Sezione III del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto contro i provvedimenti comunali e regionali relativi all'assegnazione e all'autorizzazione all'apertura di una sede farmaceutica già istituita da tempo e rimasta vacante per un lungo periodo.

In particolare, alcuni titolari di farmacia avevano impugnato la sentenza di primo grado riguardante l'assegnazione della nuova sede farmaceutica istituita nel Comune di Porto Torres.

L'appello era articolato in due motivi:

Eccezione preliminare di carenza di interesse

Gli appellanti sostenevano che il ricorrente non avesse più un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, come richiesto dal diritto amministrativo. La mancanza di interesse comporta l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.

con tale motivo, gli appellanti chiedevano quindi una pronuncia di rito che evitasse l'esame del merito.

Riproposizione della presunta carenza sopravvenuta dei requisiti di partecipazione

In via subordinata, gli appellanti ribadivano che il controinteressato avrebbe perso i requisiti previsti dal bando di concorso, e quindi non avrebbe più potuto mantenere la posizione ottenuta in graduatoria per la nuova sede.

Il Consiglio di Stato ha affermato che non può essere contestata l'assegnazione o l'autorizzazione all'apertura di una sede farmaceutica già istituita da anni e rimasta vacante, se il ricorrente non dimostra un interesse diretto, attuale e differenziato rispetto alla generalità degli operatori.

La semplice vicinanza territoriale o la possibile incidenza economica non costituiscono un interesse giuridicamente rilevante.

Inoltre, una volta che l'atto di istituzione della sede farmaceutica è divenuto inoppugnabile, non può essere rimesso in discussione indirettamente attraverso l'impugnazione dei successivi provvedimenti di:

assegnazione della sede

autorizzazione all'apertura

individuazione dei locali

La sentenza valorizza l'interesse pubblico alla piena operatività della rete farmaceutica, soprattutto quando una sede risulti vacante da anni, con conseguente pregiudizio per l'utenza. Pertanto la vacanza prolungata di una sede giustifica l'intervento dell'amministrazione per garantirne l'attivazione.

La sentenza n. 1827/2026 rappresenta un importante chiarimento sui limiti dell'impugnabilità degli atti relativi all'apertura delle sedi farmaceutiche e ribadisce la necessità di garantire stabilità e continuità al servizio farmaceutico territoriale.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

SURVEY MEDICINA DI GENERE – RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI DEI FARMACISTI

Il Ministero della Salute, in collaborazione con il supporto della Dr.ssa Diletta RICCI, Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro Urbino ha avviato una Survey nazionale sulla Medicina di Genere, finalizzata a rilevare il livello di conoscenza, le competenze e i fabbisogni formativi dei professionisti sanitari, con particolare riferimento al ruolo del farmacista nel percorso di cura orientato alle differenze di sesso e genere.

La partecipazione dei farmacisti riveste un'importanza strategica, in quanto la Medicina di Genere rappresenta un ambito trasversale che incide sulla appropriatezza terapeutica, sulla personalizzazione delle cure e sulla qualità dell'assistenza farmaceutica.

La partecipazione dei farmacisti alla Survey consentirà di:

contribuire alla definizione di percorsi formativi più efficaci;

valorizzare il ruolo del farmacista come professionista sanitario di prossimità;

migliorare la capacità del sistema di rispondere ai bisogni differenziati della popolazione; rafforzare la presenza della professione nei tavoli istituzionali dedicati

La Survey è compilabile esclusivamente online attraverso il link: <https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TG3sCF82DEKQNbIy4oJpqUJzsuXlqhRBnyEYXv19mX5UMjdXRVJEUIVQV0RLN1JCSzIzSENZRDI2RS4u&route=shorturl> con un questionario che richiede pochi minuti e avviene in forma anonima, nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La collaborazione di ciascuno è essenziale per rappresentare in modo completo e accurato la realtà professionale del nostro territorio.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)**



Roma, 11/03/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202602414/AG
Oggetto: **Sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 01056/2026: necessità di perimetrare le zone e vincolo per il farmacista di reperire i locali entro la zona di pertinenza alla luce della recente giurisprudenza**

Circolare n. 15787

SS

8.4

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 01056/2026:

- per la ripermetrazione dei confini delle zone farmaceutiche è necessaria la preventiva acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei farmacisti ed una delibera giuntale adeguatamente motivata;***
- il farmacista ha l'obbligo di reperire i locali all'interno del perimetro individuato.***

Si informa che il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 01056/2026, pubblicata il 10 febbraio 2026 ([clicca qui](#)), ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento della delibera del comune di Marano di Napoli relativa alla modifica dei confini tra due sedi farmaceutiche.

La fattispecie, in particolare, ha ad oggetto la legittimità o meno della delibera n. 11/2025 - con cui il Comune di Marano di Napoli, pur lasciando inalterata la vigente pianta organica delle farmacie presenti sul territorio comunale, ha modificato i confini della zona 14 e della zona 17, per consentire l'apertura della nuova farmacia nei locali collocati, su un lato della strada, già di pertinenza della

zona n. 14 - oltre ai provvedimenti, con i quali la Regione Campania ha accolto le istanze di proroga del termine per l'apertura della nuova Farmacia.

Ad avviso della prospettazione dell'appellante (nuova Farmacia), cui si associa la difesa regionale, la sentenza impugnata ha errato non solo nell'aver ommesso di dare il giusto peso al potere discrezionale attribuito ai comuni, ma anche in ordine alla variazione meramente "*marginale*" della modifica apportata.

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza di primo grado, ha espresso i seguenti principi.

Innanzitutto, il Giudice dell'appello ha statuito che, come ricordato dal Tribunale, ai fini della ripermimetrazione dei confini delle zone n. 17 e 14, l'acquisizione dei pareri preventivi dell'Ordine dei farmacisti e dell'Asl competente, è espressione di attività consultiva che "*non può considerarsi ininfluyente in sede di ripermimetrazione*" (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 19 luglio 2024, n.6495 e Consiglio di Stato Sez. III, 28 novembre 2017, n.5581).

La delibera giuntale, inoltre, è risultata poco motivata in quanto si limita ad evidenziare le difficoltà dei legali rappresentanti della nuova farmacia nel reperire locali idonei. Non risulta in essa alcun riferimento alla modifica della pianta organica né della perimetrazione né, infine, in ordine all'allegata inutilizzabilità dei locali, che insistono all'interno della zona in contestazione; così pure, che la disposta modifica avrebbe risposto alle asserite esigenze della collettività.

Il Consiglio di Stato, in conclusione, rimarca il principio secondo cui se è vero che sussiste "*ampia discrezionalità, così come ridotta portata precettiva*", che assume la relativa pianta organica e perimetrazione, il cui criterio ispiratore è essenzialmente quello della massima accessibilità/equa distribuzione territoriale; è, pur vero, tuttavia che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire sul punto specifico che, in sede di pianificazione comunale ... "si rende -comunque- necessaria l'indicazione della località e/o della zona in cui andrà localizzata la farmacia e, pur non essendo prevista più la pianta organica, il comune ha- in ogni caso- la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito con la conseguenza che il farmacista ha l'obbligo di reperire la sede della farmacia all'interno del perimetro individuato" (cfr. Cons. Stato sentenza n. 3665/2023).

Sulla base delle suddette considerazioni il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza impugnata, ritenendola coerente agli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Il panorama della pianificazione territoriale farmaceutica, si osserva, appare oggi tutt'altro che assestato.

La prova più evidente di questa incertezza è il recente contrasto interpretativo emerso in seno alla medesima Sezione del Consiglio di Stato, che a distanza di sole ventiquattr'ore ha espresso principi diametralmente opposti.

Da un lato, la sentenza n. 1111/2026 dell'11 febbraio 2026 (cfr. [circolare federale n. 15766 del 27 febbraio 2026](#)) adotta un approccio flessibile, che supera il rigore cartografico tradizionale, ritenendo sufficiente la mera indicazione della località in cui ubicare la farmacia.

Dall'altro lato, la sentenza in commento, pubblicata appena il giorno precedente dalla stessa Sezione, riafferma, invece, la centralità della perimetrazione.

In quest'ottica, il perimetro non è una semplice traccia indicativa, ma un limite geografico che vincola il farmacista nel reperimento della sede.

La Federazione continuerà a monitorare con costanza la giurisprudenza in materia e avrà cura di fornire ogni utile aggiornamento sul tema.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 13/03/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202602519/A.G.
Oggetto: **Sentenza Consiglio di Stato n. 1827/2026 del 6 marzo 2026: inammissibilità del ricorso per difetto di interesse avverso i provvedimenti di assegnazione ed autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica già istituita e vacante da anni**

Circolare n. 15796

SS

8.4

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Sentenza Consiglio di Stato n. 1827/2026 del 6 marzo 2026:
inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse giuridicamente qualificato
avverso l'attivazione di sede farmaceutica previamente istituita e vacante da anni.***

Si informa che il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 1827/2026, pubblicata il 6 marzo 2026 ([clicca qui](#)), ha confermato la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso, per difetto originario di interesse, proposto da alcuni titolari di sedi farmaceutiche operanti nel Comune di Porto Torres avverso i provvedimenti di assegnazione ed autorizzazione all'apertura, a seguito di concorso straordinario, della sede farmaceutica (n. 6) già istituita in pianta organica e vacante da anni.

I ricorrenti, in primo grado, hanno dedotto l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi di assegnazione ed autorizzazione all'apertura della nuova sede sul rilievo che il farmacista assegnatario fosse risultato privo dei requisiti di partecipazione e permanenza in graduatoria successivamente alla presentazione della domanda di concorso per essere divenuto, *medio tempore*, socio di società titolare di farmacia urbana e averne successivamente ceduto le quote.

Il giudice di prime cure, in adesione all'eccezione del controinteressato, ha dichiarato il ricorso collettivo inammissibile per difetto originario di interesse per le seguenti ragioni.

Il T.A.R. ha escluso che l'assegnazione della sede *de qua* - già istituita e rimasta vacante da anni - abbia leso la posizione giuridica dei ricorrenti e ciò in quanto *“la riattivazione della sede n. 6 di Porto Torres, pur comportando di fatto una perdita reddituale correlata allo sviamento di clientela per i titolari delle sedi limitrofe, avrebbe avuto come fine il ripristino della corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti dell'area interessata e non avrebbe inciso sulla pianta organica o sulla perimetrazione delle singole zone di competenza delle farmacie vicine”*.

In ragione di tali considerazioni, il primo giudice ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, il cui accoglimento *“darebbe luogo ad un mero e astratto controllo di legittimità dell'azione amministrativa in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'assegnazione della sede al controinteressato, senza alcuna utilità concreta per i ricorrenti”*.

I farmacisti, pertanto, hanno impugnato la pronuncia di prime cure articolando il ricorso su due censure, l'una tesa a stigmatizzare la definizione in rito per carenza di interesse, l'altra volta a riproporre la denuncia di carenza sopravvenuta dei requisiti di partecipazione del controinteressato stabiliti dal bando di concorso.

Il Giudice di appello, con riferimento alla prima censura, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“[l]a riattivazione di una sede farmaceutica, vacante da anni, non lede la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe, in quanto detta posizione si configura come di mero fatto, non traendo origine dalla pianta organica diretta a perseguire la migliore e più capillare allocazione del servizio farmaceutico; la copertura della sede vacante, costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale si ripristina la corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti di una determinata zona che da anni erano sprovvisti del servizio farmaceutico”* (Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2016, n. 3829).

Di conseguenza, i soggetti deducenti hanno azionato un interesse - quello alla conservazione della propria fetta di clientela - sì fattualmente differenziato, avendo essi agito in qualità di esercenti attività farmaceutica che vedrebbero inciso il proprio bacino di utenza dall'attivazione di una sede vacante nello stesso Comune della Regione Sardegna, ma non qualificato sul piano giuridico.

Tale interesse, infatti, *“sarebbe stato apprezzabile giuridicamente laddove fosse stato dedotto in maniera tempestiva, ossia impugnando gli atti istitutivi della sede farmaceutica oggetto della causa, attraverso i quali l'ente comunale è intervenuto sulla pianta organica preesistente e ha inciso sul bacino d'utenza delle sedi preesistenti sul territorio, sacrificando l'interesse commerciale dei farmacisti già insediati. Difatti, il decremento delle entrate e lo sviamento di clientela per effetto di una maggiore concorrenza lamentati dalle appellanti rinvergono il proprio antecedente causale nell'istituzione - avvenuta nell'anno 2011 - e non*

nell'assegnazione della sede farmaceutica n. 6 di Porto Torres – concretatasi, come specificato sopra, nel 2023”.

La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha chiarito che lo scopo delle norme concernenti il servizio farmaceutico – in particolare, degli artt. 1 e 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativi alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche – *“non è quello di garantire ai titolari di una sede farmaceutica una rendita di posizione, ma quella di garantire l'efficacia del servizio farmaceutico nei confronti della popolazione, la cui valutazione non può che essere riservata al potere discrezionale della competente autorità: il rapporto numerico farmacie/abitanti previsto dall'art. 1 L. n. 475 del 1968 è indicato per individuare il numero massimo di autorizzazioni che l'Amministrazione può assentire e non per garantire al titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello”* (così, Cons. Stato, Sez. III, 2 maggio 2022, n. 3410; *id.*, 19 settembre 2019, n. 6237; *id.*, 2 maggio 2016, n. 1659).

Gli appellanti, dunque, in difetto di un interesse giuridicamente qualificato azionabile avverso la mera attivazione della sede farmaceutica previamente istituita, si sono ritrovati a sollecitare in giudizio un mero controllo della legittimità dell'azione amministrativa, la quale non è idonea a costituire di per sé un bene della vita suscettibile di formare oggetto di una situazione giuridica di interesse legittimo, stante l'assenza di connessione con una posizione sostanziale lesa dall'esercizio del potere amministrativo.

Sotto altro profilo, poi, l'ipotetica soppressione della sede farmaceutica in parola che conseguirebbe, in sede di revisione della pianta organica, al presunto calo demografico degli utili anni *“sconta un insanabile tasso di congetturalità, atteso che, con essa, le appellanti, rifacendosi ad un'evenienza del tutto indimostrata, invocano la tutela giurisdizionale di un interesse puramente ipotetico, privo di concretezza, realizzando una vera e propria proiezione su poteri amministrativi non ancora esercitati, nonché una (inammissibile) sostituzione dell'Amministrazione comunale negli apprezzamenti discrezionali di cui essa gode – al momento della (obbligatoria) revisione periodica delle farmacie – nel decidere se sopprimere o meno una sede farmaceutica in caso di diminuzione della popolazione residente”*.

Per il Consiglio di Stato, dunque, *“non è possibile cogliere la concreta utilità che le ricorrenti avrebbero potuto trarre – nella propria sfera giuridica – dall'eventuale accoglimento del gravame, non potendo rilevare a tal fine un (eventuale) generico interesse alla legalità dell'azione amministrativa”*.

Alla luce delle suddette argomentazioni, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del T.A.R. di inammissibilità del ricorso *“per difetto originario di interesse, indipendentemente dalle sorti della graduatoria concorsuale e dalla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla lex specialis in capo al farmacista assegnatario della sede farmaceutica n. 6 di Porto Torres, atteso che – come detto – i titolari delle (altre) sedi farmaceutiche presenti sul territorio comunale hanno fatto valere un interesse di mero fatto – giuridicamente non rilevante e, quindi, non giustiziabile – alla rimozione dei provvedimenti impugnati in prime cure”*.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Roma, 13/03/2026

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202602513/A.G.
Oggetto: Survey medicina di genere – Rilevazione bisogni formativi dei farmacisti

Circolare n. 15794

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

**Rilevazione dei bisogni formativi dei farmacisti nell'ambito della
medicina di genere**

La Commissione federale sulla Medicina di genere, ricostituita con delibera del Comitato Centrale del 2 luglio 2025, coordinata dalla Dr.ssa Diletta Ricci, Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro Urbino, ha proposto l'avvio di una rilevazione nazionale dei bisogni formativi dei farmacisti nell'ambito della medicina di genere.

A tal fine è stato predisposto un questionario che consentirà di:

- individuare le principali aree tematiche di interesse e di eventuale criticità;
- rilevare il livello di conoscenze e competenze percepite nei diversi contesti professionali;
- acquisire elementi utili alla progettazione di un percorso formativo dedicato.

Gli esiti della rilevazione consentiranno di strutturare un percorso e-learning modulare e accreditato ECM, calibrato sui bisogni effettivamente emersi e coerente con gli indirizzi strategici della Federazione.

Di seguito il link al questionario le cui risposte, in forma anonima, saranno valutate in forma aggregata: [CLICCA QUI](#).

Si chiede, pertanto, agli Ordini di voler assicurare la massima diffusione presso gli iscritti del suddetto link di accesso al questionario, al fine di poter rilevare i dati sui bisogni formativi nell'ambito della medicina di genere.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)